

# Detenzione domiciliare per madri e padri di minori in tenera età

**SENTENZA:** 219/2023

**GIUDIZIO:** GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

**PRESIDENTE:** BARBERA - **Redattore** VIGANÒ

Camera di Consiglio del 08/11/2023

Decisione del 08/11/2023

**Deposito** del 11/12/2023

Pubblicazione in G. U. 13/12/2023

**Norme impugnate:** Art. 47 ter, c. 1°, lett. a) e b), della legge 26/07/1975, n. 354.

**MACRO-AREA:** tutela dei diritti — diritti del minore

# Indice

## Argomenti trattati

Ritenuto in fatto

Argomentazioni del giudice  
remittente e dell'Avvocatura di  
Stato

Le considerazioni della Corte

Motivazioni della sentenza

# RITENUTO IN FATTO

Il giudizio di **legittimità costituzionale** in **via incidentale** è sollevato dal **Magistrato di sorveglianza di Cosenza** riguardo l'art.47-ter, comma 1, lettere a) e b) della legge 26 luglio 1975, n.354 in relazione agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.

Il giudice *a quo* è investito di una istanza di concessione, in via provvisoria, della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale presentata da un detenuto condannato alla pena di due anni e sette mesi di reclusione.

Secondo quanto riferito dal giudice a quo, l'istante conviveva, prima della carcerazione, con la figlia di otto anni e con la compagna, la quale avrebbe ora ricevuto una proposta di lavoro in orario pomeridiano senza che nessun familiare convivente possa occuparsi della bimba dopo la sua uscita da scuola; ciò nonostante nello stesso stabile della donna abita il padre del detenuto, sessantaduenne, e la zia della minore se ne era fatta carico in occasione del ricovero simultaneo in ospedale della madre e del nonno.

# ARGOMENTAZIONI DELL'AUTORITÀ RIMETTENTE

Il rimettente, sulla base delle considerazioni fatte finora, riconosce l'impossibilità di accogliere l'istanza del detenuto alla detenzione domiciliare *ordinaria* (riqualificata come tale in relazione all'ammontare della pena), ma dubita della legittimità costituzionale della diversa disciplina dettata dal legislatore, rispettivamente alle lettere a) e b) dell'art.47-ter ordin. penit., per la madre e il padre di minori sino a dieci anni. La madre infatti è sempre ammessa alla detenzione domiciliare *purché questa conviva con il minore di dieci anni e purché non vi siano condizioni ostative relative alla sua pericolosità sociale*, mentre il padre oltre a dover rispettare tali requisiti deve altresì dimostrare che la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata all'assistenza della prole.

Contrasto con artt. 3 e 31, secondo  
comma, Cost.



# INTERVENTO DELL'AVVOCATURA DI STATO

Richiesta di dichiarazione di inammissibilità delle questioni e di manifesta infondatezza:

- Inammissibili per difetto di rilevanza in quanto non si è verificata in concreto l'assoluta impossibilità della madre non detenuta;
- Inammissibili perché le situazioni messe a confronto *non sono le stesse* — il giudice è chiamato a valutare se la madre non detenuta è o meno impossibilitata all'assistenza e non sulla disparità di trattamento tra donna e uomo detenuti;
- Manifesta infondatezza perché l'interesse del minore a sviluppare e intrattenere un rapporto con entrambi i genitori è comunque oggetto di un bilanciamento di diritti e non può essere valutato aprioristicamente come interesse preminente.

# LA CORTE:

## Art. 47-ter, lettera a)

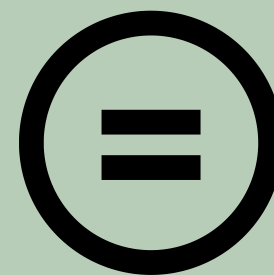
La Corte riconosce, come rilevato dall'Avvocatura di Stato, che la questione si sviluppa unicamente intorno alla lettera b) del suddetto articolo.

## Rilevanza

Non fondata l'eccezione dell'Avvocatura di Stato perché il giudice a quo ha effettivamente valutato la possibilità della madre di assistere la minore, ritenendo che questa *non fosse assolutamente impossibilitata*.

## Situazioni eterogenee

Non fondata tale eccezione, perché la situazione su cui il giudice *a quo* è chiamato a giudicare è l'impossibilità del minore di godere della presenza del padre come invece gli sarebbe assicurato se ad essere detenuta fosse stata la madre.



QUESTIONI AMMISSIBILI, MA NON FONDATE



# MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA:

In primis la Corte afferma che le questioni devono essere valutate esclusivamente nell'ottica dell'interesse del figlio alla bigenitorialità e al mantenimento di un legame tanto con la madre quanto col padre (non essendo stata menzionata la latente discriminazione tra uomo e donna né tanto più il dovere di ambedue i genitori a mantenere e istruire il figlio).

Sulla base di ciò occorre ricordare che l'interesse del figlio, sebbene sia un interesse delicato, deve essere comunque bilanciato con altri interessi costituzionali e che non può in ogni caso considerarsi preminente (il risultato sarebbe che l'esecuzione della pena sarebbe sempre costituzionalmente illegittima in presenza di minori). Inoltre si ritiene necessario che il figlio mantenga i propri rapporti *con almeno uno* dei genitori, il che è garantito dall'attuale art.47-ter e 47-quinquies (grazie alla sentenza n. 215 del 1990 — sentenza additiva).



Si ritiene inoltre che la scelta del legislatore di prevedere forme di esecuzione extramuraria per le madri di minori sino a dieci anni che non presentino una spiccata pericolosità sociale, senza il dovere di dimostrare l'impossibilità o il decesso del padre, sia dovuta alla ridotta presenza di donne nelle carceri (circa il 4%); ciò implica un impatto più ridotto sulla società, perché, essendo le stesse molte meno degli uomini, le forze di Polizia hanno maggiori possibilità di controllarle efficientemente.



I detenuti maschi, secondo le statistiche del ministero della Giustizia, sono circa 58mila e oltre 27mila di loro ha almeno un figlio. Il fenomeno è socialmente e quantitativamente rilevante e riguarda poco meno della metà della popolazione reclusa.

# DICHIARAZIONE DELLA CORTE

In virtù di ciò la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza.